



①
Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
di concerto con il
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 211 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. in data 28 giugno 1955, n. 620 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio;

VISTI la domanda, la relazione tecnica ed i progetti presentati dalla Società ROMANA DI ELETTRICITÀ, con sede in Roma, in data 17 marzo, 15 giugno e 18 luglio 1960, al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione nel Comune di Civitavecchia, loc. Torre Valdaliga, di una centrale termoelettrica costituita da una prima sezione monoblocco da 170 MW;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

CONSIDERATA l'opportunità di incrementare la produzione dell'energia elettrica con mezzi termici;

D E C R E T A :

La Società "ROMANA DI ELETTRICITÀ", con sede in Roma, è autorizzata a costruire in territorio del Comune di Civitavecchia (Roma) loc. Torre Valdaliga, una centrale termoelettrica a vapore costituita da una prima Sezione monoblocco della potenza prevista di 170.000 kW comprendente un generatore di vapore da 500 T/h atto alla combustione di nafta, carbone e Sulcis, un gruppo turbo-alternatore a risurriscaldamento ad asse unico a triplo flusso con turbina munita di condensatore a superfici e con alternatore a due poli raffreddato a idrogeno, una sottostazione di trasformazione nonché apparecchi e servizi ausiliari.

L'impianto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 1963 e la sua potenza efficiente sarà determinata, ad ogni effetto, in sede di collaudo.

Roma, li 1° febbraio 1961.

I L M I N I S T R O
PER I LAVORI PUBBLICI

Casini

I L M I N I S T R O
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

VMFA

2



473 n° 141

Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
di concerto con il
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 211 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955, n. 620 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio;

VISTI la domanda, la relazione tecnica ed i progetti presentati dall'ENEL - Compartimento di Roma - in data 10 dicembre 1965, e 28 marzo 1966, al fine di ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria centrale termoelettrica di Torre Valdaliga in Civitavecchia (Roma) mediante l'installazione di una seconda sezione generatrice da 320 MW e della relativa sottostazione di trasformazione entro il 30 giugno 1968;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

CONSIDERATA l'opportunità di incrementare la produzione della energia elettrica con impianti termici;

D E C R E T A :

L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL - Compartimento di Roma - è autorizzato ad ampliare la propria centrale termoelettrica di Civitavecchia (Roma) loc. Torre Valdaliga mediante la installazione di una seconda sezione della potenza nominale continua di 320.000 kW comprendente un generatore di vapore da 1.030 T/h, atto alla combustione di nafta e carbone, un gruppo turbo-alternatore con turbina a condensazione e risurriscaldamento intermedio ed alternatore a 2 poli, una sottostazione di trasformazione nonché i relativi apparecchi e servizi ausiliari.

L'impianto dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 1968 e la sua potenza efficiente sarà determinata ad ogni effetto in sede di collaudo.

Roma, li 30 maggio 1966.

IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vic/A



③
Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
e Artigianato
di concerto con il
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 211 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955, n. 620 sul decentramento dei servizi del Ministero della Industria e del Commercio;

VISTI la domanda, la relazione tecnica ed i progetti presentati da ENEL - Compartimento di Roma - in data 29 marzo e 4 giugno 1967 al fine di ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria centrale termoelettrica di Torre Valdaliga in Civitavecchia (Roma) mediante l'installazione una terza sezione generatrice da 320 MW entro il 30 giugno 1970;

VISTI i Decreti interministeriali N° 100 in data 1° febbraio 1961 N° 141 del 30 maggio 1966 relativi alla installazione della prima e della seconda sezione da 170 e 320 MW rispettivamente;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

CONSIDERATA l'opportunità di incrementare la produzione di energie elettrica con impianti termici;

D E C R E T A :

L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL - è autorizzato ad ampliare la propria centrale termoelettrica di Torre Valdaliga in Civitavecchia (Roma), mediante la installazione di una terza sezione della potenza nominale continua di 320.000 kW, comprendente un generatore di vapore da 1.030 T/ora, atto alla combustione di nafta e di carbone, un gruppo turbo-alternatore con turbina a condensazione e risurriscaldamento intermedio ed alternatore a 2 poli, una sottostazione di trasformazione, nei relativi apparecchi e servizi ausiliari.


L'ampliamento della centrale dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 1970 e la sua potenza efficiente sarà determinata, ad ogni effetto in sede di collaudo.

Roma, li 1° agosto 1967.

IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI

F.to MANCINI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO





Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

di concerto con il
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 211 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955, n. 620 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Industria e del Commercio;

VISTI i Decreti interministeriali N° 100 del 1° febbraio 1961, N° 141 del 30 maggio 1966 e N° 148 del 1° agosto 1967 che autorizzano l'ENEL ad installare in località Torre Valdaliga di Civitavecchia (Roma) una centrale termoelettrica della potenza complessiva di 840.000 kW costituita da tre sezioni da kW 200.000, 320.000 e 320.000 rispettivamente;

VISTI la domanda, la relazione tecnica ed i progetti presentati in data 29 agosto e 27 novembre 1969 dall'ENEL - Centro Progettazione e Costruzioni Impianti Termici - Roma - al fine di ottenere l'autorizzazione ad ampliare la centrale predetta mediante la installazione di una quarta sezione della potenza nominale continua di 320.000 kW entro il 30 giugno 1972;

VISTO il programma di costruzione dei nuovi impianti termoelettrici dello ENEL;

VISTO l'esito dell'istruttoria

D E C R E T A :

L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL - è autorizzato ad ampliare la propria centrale termoelettrica sita in Civitavecchia, località Torre Valdaliga, elevandone la potenza nominale continua da kW 840.000 a kW 1.160.000 mediante la installazione di una quarta sezione di tipo monoblocco della potenza nominale continua di 320.000 kW comprendente un generatore di vapore da 1.080 T/ora atto alla combustione di nafta e di carbone, un gruppo turbo-alternatore con turbina a due corpi ed alternatore a 2 poli, nonchè i relativi apparecchi e servizi ausiliari.

L'ampliamento della centrale dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 1972 e la sua potenza efficiente sarà determinata ad ogni effetto in sede di collaudo
Roma, li 1° ottobre 1970.

IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIAN

VM/A
P/S

GMA

Ministero dei Trasporti

e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONI MARITTIMA E INTERNA
UNITA DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 21 dicembre 2000

Alle DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione DEM2

Prot. n. DEM2B-2378

Classifica A.2.16

Allegati:

Oggetto: Trasferimento di impianti, beni ed attività alle Società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico - Articolo 38 della legge 24 novembre 2000, n.340.

CIRCOLARE N°110

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Alle AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEMANIO
R O M A

Alla Soc. ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137

00100 R O M A

Alla Soc. INTERPOWER S.p.A.
Via G.B. Martini, 3

00198 R O M A

Alla Soc. ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Via G.B. Martini, 3

00198 R O M A

Alla Soc. ELETTOGEN S.p.A.
Via G.B. Martini, 7

00198 R O M A

e, per conoscenza:
COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
S E D E

ENEL S.p.A.	
30101	
IT	
	X
	X
	X

Sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 24 novembre 2000 è stata pubblicata la legge 24 novembre 2000, n.340 concernente "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi".

La questione che qui interessa è la disposizione recata dall'articolo 38 che è intitolato "Trasferimento di impianti, beni ed attività alle Società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico".

Tale norma, al comma 2, prevede che per le concessioni delle aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2000) sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, salvo che nel frattempo non si verifichi la cessazione dell'attività di produzione di energia degli impianti in discorso.

A seguito di ciò tutte le concessioni demaniali marittime, disciplinanti le opere e gli impianti sopraindicati, in qualunque epoca rilasciate ed attualmente vigenti, devono essere prorogate fino alla data del 31.12.2020.

Pertanto a seconda dei titoli, licenze, atti di sottomissione o atti formali, che attualmente regolamentano le concessioni demaniali di cui trattasi, dovranno essere predisposti gli atti necessari al recepimento delle suddette previsioni normative:


- Per gli atti formali in corso di validità alla data dell'8 dicembre 2000 ed aventi scadenza antecedente al 31 dicembre 2020, la variazione della durata dei rispettivi titoli concessori dovrà essere formalizzata mediante il rilascio di un atto suppletivo, ex art. 24 Reg. Cod. Nav. 1° parte -che avrà natura ricognitiva di effetti radicatisi ex lege, sia per la variazione della durata della concessione prevista nel titolo originario a suo tempo per l'esercizio di impianti di produzione di energia termoelettrica rilasciato, e sia della variazione di titolarità degli stessi titoli concessori, ex art.46 Cod. nav., a seguito dei conferimenti degli impianti di produzione operati in virtù del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 di cui al 1° comma del citato art.38 L.340/2000.

La variazione soggettiva avrà efficacia retroattiva dal 1° ottobre 1999, quale data di decorrenza del conferimento operato ex art.13 del citato D. L.vo 79/99.

- Per le licenze in corso di validità disciplinanti le medesime aree demaniali sulle quali insistono gli impianti in questione, dovranno essere predisposti degli atti formali per il recepimento delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge 349/2000. Nel caso in cui le aree demaniali e le opere riferite per lo stesso impianto di produzione risultino disciplinate con più licenze, si provvederà a regolamentare il tutto con unico atto formale. L'atto formale in esame avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo (licenza) concessorio vigente e termine al 31 dicembre 2020, quale data prevista dal comma 2 del citato articolo 38 L. 340/2000.


- Per gli atti di sottomissione rilasciati ex art. 38 Cod.Nav. e 35 Reg. Cod. Nav. -che attualmente regolamentano l'occupazione delle medesime aree demaniali marittime, nell'ambito della trasformazione in atto formale degli atti stessi, saranno recepite anche le previsioni normative introdotte con il citato art.38 della legge 340/2000, sia per il subingresso ex lege del nuovo soggetto, e sia per la variazione della durata concessoria, qualora la data di scadenza prevista originariamente per l'assentenda concessione sia inferiore a quella indicata del 31.12.2020.

Le Capitanerie di porto vorranno pertanto trasmettere la bozza degli atti formali o suppletivi per l'esame e l'approvazione da parte di questa Unità di Gestione.



Il Direttore
F.to Dr. Massimo Provinciali

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 novembre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 2000, n. 340.

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341.

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. Pag. 37

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nomina del commissario straordinario. Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 novembre 2000.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti connessi al mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Crotone. Pag. 43

Ministero delle finanze

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Varese. Pag. 43

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese. Pag. 44

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Varese. Pag. 44

DECRETO 9 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari. Pag. 45

DECRETO 16 novembre 2000.

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Pag. 45

Ministero dell'interno

DECRETO 18 ottobre 2000.

Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2000 dagli enti locali. Pag. 48

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 27 ottobre 2000.

Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. Pag. 55

pag 4

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempito, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

ART. 37.

(Comunicazione di violazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione di violazioni tributarie»;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

ART. 38.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.



LICENZA DI SUBINGRESSO

N. 03/2000 Reg. Sub.

N. 06/2000 Repertorio

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Civitavecchia C.F. 83004630584

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia:

VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n. 171/98, Repertorio n. 177/98, rilasciata in data 1.6.1998, con la quale venne concesso alla Società ENEL S.p.A. per la durata di mesi quarantotto a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'occupazione e l'uso del suolo demaniale marittimo della superficie di m² 1140 situata nel Comune di Civitavecchia, loc. Torrevaldaliga Sud, allo scopo di mantenere una scogliera a difesa della II opera di scarico acqua marina verso l'annuo canone di £. 2.762.425 (duemilionesettecentosessantaduemila425) riferito all'anno 1998 (provvisorio salvo conguaglio) e con gli aggiornamenti per gli anni successivi previsti dal D.L. n.400/93 convertito con modificazioni in legge n.494/93;

VISTA la nota n. 2376, del 17.11.1999, con la quale la suddetta concessionaria ha comunicato che, a seguito dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", l'Enel stessa si è trasformata in una holding con funzioni di indirizzo strategico ed industriale nei confronti di un gruppo di società separate e che la società Interpower S.p.A. gli è subentrata per conferimento operato in virtù delle sopra indicate norme di legge, giusta atto notaio Matilde Atlante - Rep. n. 8653 - Rac. n. 4429, in data 1.10.1999;

VISTO il foglio n. 21248, del 10.12.1999 con il quale sono state impartite istruzioni circa le formalità istruttorie necessarie al rilascio della licenza di subingresso;

VISTA l'istanza in data 2.3.2000, prot. n. 424, con la quale l'Ing. Paolo BEDUSCHI, nato a Casalmaggiore (CR) il 5.10.1940 in qualità di legale rappresentante della Società INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3 - giusta procura rilasciata in data 22.12.1999 a repertorio n. 40668, rac. n. 11955 presso il notaio Alberto Vladimiro Capasso (Roma), chiede il subingresso nella concessione di cui è anzi cenno, dichiarando di sottomettersi alla stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di concessione sopra citata come se la medesima fosse stata da lui direttamente sottoscritta;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO che nulla osta per quanto riguarda gli interessi marittimi all'accoglimento dell'istanza suddetta;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione stessa approvato con R.D. 30/3/1942 n.327;

AUTORIZZA

il subingresso nella concessione predetta della Società INTERPOWER S.p.A. con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3 - C.F. 05848381009 la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella licenza di concessione demaniale marittima n. 171/98 in data 1.6.1998 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità del Codice della Navigazione sancite, come se il contratto stesso fosse stato stipulato dalla stessa società.

Civitavecchia, 10 MAR. 2000



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

IL COMANDANTE
CP BEDUSCHI PAOLO

Il sottoscritto Ing. Paolo BEDUSCHI, nato a Casalmaggiore (CR) il 5.10.1940, in qualità di legale rappresentante della Società INTERPOWER S.p.A. con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella licenza di concessione demaniale marittima n. 171/98, in data 1.6.1998, sopra indicata riflettente la concessione a favore della ENEL S.p.A. e gli obblighi della licenza stessa derivanti come se fosse da lui stesso stipulata.

Dichiara altresì di eleggere domicilio agli effetti di questo atto in CIVITAVECCHIA, Via AURELLO NOLD 32.

TESTIMONI
Stefano de Maffei

firma
Paolo Beduschi
PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica





LICENZA DI SUBINGRESSO

N. 04/2000 Reg. Sub.

N. 04/2000 Repertorio

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Civitavecchia C.F. 83004630584

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia:

VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n. 172/98, Repertorio n. 178/98, rilasciata in data 1.6.1998, con la quale venne concesso alla Società ENEL S.p.A. per la durata di mesi quarantotto a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'occupazione e l'uso del suolo demaniale marittimo della superficie di m² 1607 situata nel Comune di Civitavecchia, loc. Torrevaldaliga Sud, allo scopo di mantenere un impianto sperimentale di piscicoltura termica verso l'annuo canone di £. 8.761.613 (ottomilionisettecentosessantunomila613) riferito all'anno 1998 (provvisorio salvo conguaglio) e con gli aggiornamenti per gli anni successivi previsti dal D.L. n.400/93 convertito con modificazioni in legge n.494/93;

VISTA la nota n. 2376, del 17.11.1999, con la quale la suddetta concessionaria ha comunicato che, a seguito dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", l'Enel stessa si è trasformata in una holding con funzioni di indirizzo strategico ed industriale nei confronti di un gruppo di società separate e che la società Interpower S.p.A. gli è subentrata per conferimento operato in virtù delle sopra indicate norme di legge, giusta atto notaio Matilde Atlante - Rep. n. 8653 - Rac. n. 4429, in data 1.10.1999;

VISTO il foglio n. 21248, del 10.12.1999 con il quale sono state impartite istruzioni circa le formalità istruttorie necessarie al rilascio della licenza di subingresso;

VISTA l'istanza in data 2.3.2000, prot. n. 424, con la quale l'Ing. Paolo BEDUSCHI, nato a Casalmaggiore (CR) il 5.10.1940 in qualità di legale rappresentante della Società INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3 - giusta procura rilasciata in data 22.12.1999 a repertorio n. 40668, rac. n. 11955 presso il notaio Alberto Vladimiro Capasso (Roma), chiede il subingresso nella concessione di cui è anzi cenno, dichiarando di sottomettersi alla stretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di concessione sopra citata come se la medesima fosse stata da lui direttamente sottoscritta;

VISTI gli atti d'ufficio;


RITENUTO che nulla osta per quanto riguarda gli interessi marittimi all'accoglimento dell'istanza suddetta;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione stessa approvato con R.D. 30/3/1942 n.327;

AUTORIZZA

il subingresso nella concessione predetta della Società INTERPOWER S.p.A. con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3 - C.F. 05848381009 la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella licenza di concessione demaniale marittima n. 172/98 in data 1.6.1998 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità del Codice della Navigazione sancite, come se il contratto stesso fosse stato stipulato dalla stessa società.

Civitavecchia, 22 MARZO 2000




Il sottoscritto Ing. Paolo BEDUSCHI, nato a Casalmaggiore (CR) il 5.10.1940, in qualità di legale rappresentante della Società INTERPOWER S.p.A. con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella licenza di concessione demaniale marittima n. 172/98, in data 1.6.1998, sopra indicata riflettente la concessione a favore della ENEL S.p.A. e gli obblighi della licenza stessa derivanti come se fosse da lui stesso stipulata.

Dichiara altresì di eleggere domicilio agli effetti di questo atto in CIVITAVECCHIA, Via AURELIA NORD, 32.

TESTIMONI


firma

PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica



N. 701 del registro
concessioni anno 2000 _____

N. 08 del Repertorio



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA C.F.83004630584
IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

VISTA l'istanza presentata dall'ENEL S.p.A. in data 14.9.1999;
VISTI i pareri espressi dall' Intendenza di Finanza di /// con lettera n. /// del D.I. 19.7.1989
e dalla Dogana di /// con lettera n. /// del //
VISTO il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di // espresso con lettera n.// del //
VISTA la licenza precedente n. 46/99, del 22.9.1999 - valida fino al 31.12.1999;
VISTA la nota n. 2376, del 17.11.1999 dell'Enel S.p.A.;
VISTO il foglio n. 21248, del 10.12.1999 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
VISTA l'istanza in data 2/3/2000 con la quale la Società INTERPOWER S.p.A., subentrata all'Enel
S.p.A. per conferimento operato in virtù dell'art. 13, D.Lgs. 79/99, ha confermato la volontà di
rinnovare la concessione in oggetto, in quanto proprietaria della Centrale termoelettrica denominata
Torrevaldaliga Sud;
VISTO il verbale n. 225/2000, in data 24 febbraio 2000, dell'apposita Commissione di acquisizione;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

alla **INTERPOWER S.p.A.** C.F. 05848381009

di occupare una zona demaniale marittima (suolo e specchio acqueo)
della superficie di metri quadrati 2350 (duemilatrecentocinquanta)
situata nel Comune di Civitavecchia
e precisamente in località Torrevaldaliga
allo scopo di mantenere la seconda opera di presa e restituzione acqua marina per l'impianto di
raffreddamento della Centrale di Torrevaldaliga Sud - come da elaborato allegato alla presente

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione, il **canone annuo** di £. 8.770.761
(ottomilionsettecentosettantamila761) riferito al 2000 e con gli aggiornamenti per gli anni successivi
previsti dal D.L.4.10.93 n.400 convertito con modificazioni in legge 4.12.93 n.494 (2).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la
durata di mesi (1) **quarantotto**

dal **1 GENNAIO 2000** **AL 31 DICEMBRE 2003**

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevute n. Mod. 23 in data 20.1.2000 e
2.3.2000 emesse dal Banco di Napoli

NOTE:

(1) In lettere.

(2) **CON L'OBBLIGO DI VERSARE I CANONI RELATIVI ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL 2000 NEL
TERMINE DI GG. 20 DALLA DATA DELLA RELATIVA RICHIESTA.**

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'INTERPOWER S.p.A.' and various illegible markings.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta del Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. Il Concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale; la concessione edilizia dovrà essere esibita alla Capitaneria o all'Ufficio Marittimo competente per territorio prima dell'inizio dei lavori;
3. La concessione edilizia dovrà essere esibita alla Capitaneria o all'Ufficio Marittimo competente per territorio prima dell'inizio dei lavori;
4. Il concessionario, per l'esercizio della concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, da parte di altre amministrazioni nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connesso e conseguente;
5. L'Amministrazione statale non si assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo i danni subiti e a ripristinare o sostituire le opere danneggiate;
6. Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza alla presente concessione;

7. Il concessionario rinuncia a qualsiasi forma di intervento statale o di indennizzo nel caso in cui le opere in argomento dovessero subire danni per eventi meteorologici;
8. Il concessionario è tenuto a provvedere a tutto quanto necessario per l'ordinaria manutenzione dei manufatti nonché a richiedere apposita autorizzazione per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli stessi;
9. Il canone applicato deve intendersi a carattere provvisorio. Il concessionario accetta senza riserva, anche ai fini del disposto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di corrispondere ogni conguaglio che potrà derivare dall'applicazione della vigente normativa in materia, anche in caso di cessazione del rapporto concessorio;
10. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dall'Autorità Marittima a termini di legge;
11. Il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che la Capitaneria di Porto prelevi, qualora necessario per qualsiasi motivo in dipendenza degli obblighi relativi alla presente concessione, somme o titoli senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dal deposito all'uopo costituito a norma dell'art.17 secondo comma del Reg. Cod. Nav., impegnandosi inoltre a reintegrare il deposito nell'ordinario ammontare entro 15 giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dalla Capitaneria di Porto;
12. Il Concessionario si impegna, pena la decadenza ex art.47, lettera f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
13. Il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo della concessione tre mesi prima della scadenza del presente provvedimento. Qualora non pervenisse alcuna richiesta di cui sopra è cenno nel termine assegnato, il giorno successivo a quello di scadenza si provvederà al rilevamento ed alla contestazione al concessionario, o ai suoi aventi causa, di ogni eventuale abusiva occupazione.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, compresi quelli indicati dai numeri da 1 a 13 dal concessionario il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in CIVITAVECCHIA - C/O CENTRE FERROV. TORREVALDARICA RDV via AURELIA NORD n. 32

Civitavecchia, 24 APR 2000

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO



COMANDANTE
G. CARDO

IL CONCESSIONARIO

PAOLO BEDUSCHI

Responsabile Area Tecnica

I TESTIMONI


[Handwritten signature]
Stefano De Maffei

Registrazione e Conservazione
in data 13-04-00 n. 1234

V. Jemi 3

€ 700000 - per cauzione





Impianto trattamento chimico centralizzato

Edificio pompa acqua mare

ORRE VALDALIGA

ite zona vietata
la pesca all'ancoraggio ed ai
superi marittimi.

opera di scarico

asse di riferimento



INTERPOWER S.p.A.
Impianto termoelettrico di Torrevaldaliga Sud

Concessione demaniale marittima di mq 2.350 per realizzare e mantenere la seconda opera di scarico acqua mare 3-4 GR:

- Opera di restituzione acqua mare 3-4 GR mq 960;
- Area di rispetto mq 1.390.

scala 1:1000

N. 35 del Registro

delle concessioni Anno 2000



N. 2680 del Repertorio

AUTORITA' PORTUALE

DI

CIVITAVECCHIA

- ❖ *VISTA l'istanza presentata dall'ENEL spa in data 23.09.1999;*
- ❖ *VISTA la comunicazione dell'ENEL in data 17.11.1999;*
- ❖ *VISTO l'atto Notaio Atlante di rep.n.8563 del 01.10.1999;*
- ❖ *VISTO la precedente licenza di concessione n.21/99 scaduta il 31.12.99;*
- ❖ *VISTO l'art. 8 lettera h della legge n.84 del 28.1.94;*
- ❖ *VISTO il D.M. del 6 Aprile 1994;*
- ❖ *VISTA la delibera del Comitato Portuale n.90 del 22.12.1999;*

CONCEDE

All'INTERPOWER Spa C.F.05848381009;

di occupare un'area demaniale; situata nella circoscrizione dell'Autorità Portuale e precisamente in località Torre Valdaliga Sud di mq.6.700; con lo scopo di mantenere opere di difesa lato mare dei bacini di contenimento dei serbatoi 1,2,3,4,5,6,7,8,9, e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di £.29.196.000(ventinovemilionicentonovantaseimila)= euro 15079. Questa concessione che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi dodici...dal 01/01/2000 al...31/12/2000. La presente licenza è subordinata oltre che alla normativa in materia doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni: 1) A pena di decadenza, il Concessionario non può eccedere né

variare i limiti delle aree in concessione; non può erigere opere e né variare quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso.

3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente.

5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad


assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo la constatazione dei danni subiti e a ripristinare o sostituire le opere danneggiate. 7) Il concessionario dichiara di manlevare e rendere indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza della presente concessione. 8) Il concessionario si obbliga ad assicurare, a richiesta dell'Autorità concedente, i manufatti demaniali avuti in concessione. L'assicurazione, che deve essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, deve coprire i rischi del fulmine e dell'incendio. 9) Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dei manufatti di pertinenza del demanio marittimo. 10) Alla scadenza della concessione qualora la medesima non venga rinnovata il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione i manufatti di pertinenza del demanio in ottimo stato con l'obbligo di provvedere su semplice richiesta dell'Autorità concedente ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendano necessari a giudizio dell'Amministrazione. In difetto di ottemperanza si procederà d'ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente fatta salva ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale. 11) Il concessionario si impegna a costituire, entro 15 giorni dal presente atto, una cauzione di misura pari al canone dovuto a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto. Il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'Autorità concedente prelevi, qualora necessario per qualsiasi motivo in dipendenza degli obblighi relativi alla presente concessione, somme o titoli, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dalla cauzione suddetta, impegnandosi inoltre a reintegrare il deposito nell'originale ammontare entro 15 giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità concedente; 12) Il concessionario dovrà presentare istanza in carta legale per il rinnovo della concessione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del presente provvedimento. In difetto il giorno successivo a quello di scadenza si provvederà al rilevamento ed alla contestazione al Concessionario, o ai

suoi aventi causa di ogni eventuale abusiva occupazione. 13) Le ingiunzioni, intimazioni e comunicazioni scritte dall'Autorità Portuale al Concessionario emesse in relazione alla presente concessione, verranno notificate al domicilio eletto dal Concessionario; in caso di irreperibilità di questo, terrà luogo della notifica la affissione, per la durata di dieci giorni, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia. 14) Le spese per la registrazione del presente atto sono interamente a carico del concessionario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la Navigazione Marittima e nelle leggi speciali.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal Concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, Via G.B. Martini 3

Civitavecchia, 28.05.2000


IL PRESIDENTE
(Francesco Nerli)




IL CONCESSIONARIO

INTERPOWER

PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica




I TESTIMONI



REGISTRATO A CIVITAVECCHIA	
IL 13-06-2000	AL N. 1758
VOL. 3	MOD. _____
ESATTE LIRE	580.000
F.to	IL DIRETTORE Dr. V. SIRTIO

N. 36 del Registro

delle concessioni Anno 2000



N. 2681 del Repertorio

AUTORITA' PORTUALE

DI

CIVITAVECCHIA

- ❖ *VISTA l'istanza presentata dall'ENEL spa in data 23.09.1999;*
- ❖ *VISTA la comunicazione dell'ENEL in data 17.11.1999;*
- ❖ *VISTO l'atto Notaio Atlante di rep.n.8563 del 01.10.1999;*
- ❖ *VISTO la precedente licenza di concessione n.24/99 scaduta il 31.12.99;*
- ❖ *VISTO l'art. 8 lettera h della legge n.84 del 28.1.94;*
- ❖ *VISTO il D.M. del 6 Aprile 1994;*
- ❖ *VISTA la delibera del Comitato Portuale n.90 del 22.12.1999;*

CONCEDE

All'INTERPOWER Spa C.F.05848381009;

di occupare un'area demaniale; situata nella circoscrizione dell'Autorità Portuale e precisamente in località Torre Valdaliga Sud di mq.1.400; con lo scopo di mantenere un'opera di presa di acqua marina per l'esercizio della centrale e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di £.3.062.000 (tremilionisessantaduemila)=euro 1582. Questa concessione che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi dodici...dal 01/01/2000 al...31/12/2000. La presente licenza è subordinata oltre che alla normativa in materia doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni: 1) A pena di decadenza, il Concessionario non può eccedere né variare i limiti delle aree in

concessione: non può erigere opere e né variare quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. 2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso. 3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente. 5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. 6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad


assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo la constatazione dei danni subiti e a ripristinare o sostituire le opere danneggiate. 7) Il concessionario dichiara di manlevare e rendere indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza della presente concessione. 8) Il concessionario si obbliga ad assicurare, a richiesta dell'Autorità concedente, i manufatti demaniali avuti in concessione. L'assicurazione, che deve essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, deve coprire i rischi del fulmine e dell'incendio. 9) Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dei manufatti di pertinenza del demanio marittimo. 10) Alla scadenza della concessione qualora la medesima non venga rinnovata il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione i manufatti di pertinenza del demanio in ottimo stato con l'obbligo di provvedere su semplice richiesta dell'Autorità concedente ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendano necessari a giudizio dell'Amministrazione. In difetto di ottemperanza si procederà d'ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente fatta salva ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale. 11) Il concessionario si impegna a costituire, entro 15 giorni dal presente atto, una cauzione di misura pari al canone dovuto a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto. Il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'Autorità concedente prelevi, qualora necessario per qualsiasi motivo in dipendenza degli obblighi relativi alla presente concessione, somme o titoli, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dalla cauzione suddetta, impegnandosi inoltre a reintegrare il deposito nell'originale ammontare entro 15 giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità concedente; 12) Il concessionario dovrà presentare istanza in carta legale per il rinnovo della concessione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del presente provvedimento. In difetto il giorno successivo a quello di scadenza si provvederà al rilevamento ed alla contestazione al Concessionario, o al

suoi aventi causa di ogni eventuale abusiva occupazione. 13) Le ingiunzioni, intimazioni e comunicazioni scritte dall'Autorità Portuale al Concessionario emesse in relazione alla presente concessione, verranno notificate al domicilio eletto dal Concessionario; in caso di irreperibilità di questo, terrà luogo della notifica la affissione, per la durata di dieci giorni, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia. 14) Le spese per la registrazione del presente atto sono interamente a carico del concessionario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la Navigazione Marittima e nelle leggi speciali.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal Concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, Via G.B. Martini 3


Civitavecchia, 29.05.2000

IL PRESIDENTE II
(Francesco Merli)





IL CONCESSIONARIO

INTERPOWER
PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica



I TESTIMONI

REGISTRATO A CIVITAVECCHIA	
IL 13.06.2000	AL N. 1760
VOL. 3	MOD. _____
ESATTE LIRE	250.000
F.to	IL DIRETTORE Dr. V. SMORTO

N. 37... del Registro
delle concessioni Anno 2000



N. 2682... del Repertorio

AUTORITA' PORTUALE

DI

CIVITAVECCHIA

- ❖ *VISTA l'istanza presentata dall'ENEL spa in data 23.09.1999;*
- ❖ *VISTA la comunicazione dell'ENEL in data 17.11.1999;*
- ❖ *VISTO l'atto Notaio Atlante di rep.n.8563 del 01.10.1999;*
- ❖ *VISTO la precedente licenza di concessione n.23/99 scaduta il 31.12.99;*
- ❖ *VISTO l'art. 8 lettera h della legge n.84 del 28.1.94;*
- ❖ *VISTO il D.M. del 6 Aprile 1994;*
- ❖ *VISTA la delibera del Comitato Portuale n.90 del 22.12.1999;*

CONCEDE

All'INTERPOWER Spa C.F.05848381009;

di occupare un'area demaniale; situata nella circoscrizione dell'Autorità Portuale e precisamente in località Torre Valdaliga Sud di mq.17.700; con lo scopo di mantenere opere necessarie all'esercizio della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Sud e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di €.7.744.000 (settemilionisettecentoquarantaquattromila)= euro 4000. Questa concessione che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi dodici...dal 01/01/2000 al...31/12/2000. La presente licenza è subordinata oltre che alla normativa in materia doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni: 1) A pena di decadenza, il Concessionario non può eccedere né

variare i limiti delle aree in concessione; non può erigere opere e né variare quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso. 3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente. 5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. 6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad

variare i limiti delle aree in concessione; non può erigere opere e né variare quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso. 3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente. 5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. 6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad

suoi aventi causa di ogni eventuale abusiva occupazione. 13) Le ingiunzioni, intimazioni e comunicazioni scritte dall'Autorità Portuale al Concessionario emesse in relazione alla presente concessione, verranno notificate al domicilio eletto dal Concessionario; in caso di irreperibilità di questo, terrà luogo della notifica la affissione, per la durata di dieci giorni, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia. 14) Le spese per la registrazione del presente atto sono interamente a carico del concessionario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la Navigazione Marittima e nelle leggi speciali.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal Concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, Via G.B. Martini 3


Civitavecchia, 29.05.2000

IL PRESIDENTE
(Francesco Nerli)




IL CONCESSIONARIO

INTERPOWER
PAOLO BEDUSCHI
responsabile Area Tecnica



I TESTIMONI



REGISTRATO A CIVITAVECCHIA	
IL 13.06.2000	AL N. 1761
VOL. 3	MOD.
ESATTE LIRE 250.000	
F.to	IL DIRETTORE Dr. V. SMORTO

N. 38 del Registro

delle concessioni Anno 2000



N. 2483 del Repertorio

AUTORITA' PORTUALE

DI

CIVITAVECCHIA

- ❖ VISTA l'istanza presentata dall'ENEL spa in data 23.09.1999;
- ❖ VISTA la comunicazione dell'ENEL in data 17.11.1999;
- ❖ VISTO l'atto Notaio Atlante di rep.n.8563 del 01.10.1999;
- ❖ VISTO la precedente licenza di concessione n.26/99 scaduta il 31.12.99;
- ❖ VISTO l'art. 8 lettera h della legge n.84 del 28.1.94;
- ❖ VISTO il D.M. del 6 Aprile 1994;
- ❖ VISTA la delibera del Comitato Portuale n.90 del 22.12.1999;

CONCEDE

All'INTERPOWER Spa C.F.05848381009;

di occupare un'area demaniale; situata nella circoscrizione dell'Autorità Portuale e precisamente in località Torre Valdaliga Sud di mq.75; con lo scopo di mantenere una baracca deposito attrezzi, e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di € 1.094.000 (ventinovemilionicentonovantaseimila) = euro 565. Questa concessione che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi dodici...dal 01/01/2000 al...31/12/2000. La presente licenza è subordinata oltre che alla normativa in materia doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni: 1) A pena di decadenza, il Concessionario non può eccedere né variare i limiti delle aree in concessione; non può erigere opere e né variare


quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. 2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso. 3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente. 5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. 6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad

assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo la constatazione dei danni subiti e a ripristinare o sostituire le opere danneggiate. 7) Il concessionario dichiara di manlevare e rendere indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza della presente concessione. 8) Il concessionario si obbliga ad assicurare, a richiesta dell'Autorità concedente, i manufatti demaniali avuti in concessione. L'assicurazione, che deve essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, deve coprire i rischi del fulmine e dell'incendio. 9) Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dei manufatti di pertinenza del demanio marittimo. 10) Alla scadenza della concessione qualora la medesima non venga rinnovata il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione i manufatti di pertinenza del demanio in ottimo stato con l'obbligo di provvedere su semplice richiesta dell'Autorità concedente ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendano necessari a giudizio dell'Amministrazione. In difetto di ottemperanza si procederà d'ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente fatta salva ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale. 11) Il concessionario si impegna a costituire, entro 15 giorni dal presente atto, una cauzione di misura pari al canone dovuto a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto. Il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'Autorità concedente prelevi, qualora necessario per qualsiasi motivo in dipendenza degli obblighi relativi alla presente concessione, somme o titoli, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dalla cauzione suddetta, impegnandosi inoltre a reintegrare il deposito nell'originale ammontare entro 15 giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità concedente; 12) Il concessionario dovrà presentare istanza in carta legale per il rinnovo della concessione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del presente provvedimento. In difetto il giorno successivo a quello di scadenza si provvederà al rilevamento ed alla contestazione al Concessionario, o ai

suoi aventi causa di ogni eventuale abusiva occupazione. 13) Le ingiunzioni, intimazioni e comunicazioni scritte dall'Autorità Portuale al Concessionario emesse in relazione alla presente concessione, verranno notificate al domicilio eletto dal Concessionario; in caso di irreperibilità di questo, terrà luogo della notifica la affissione, per la durata di dieci giorni, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia. 14) Le spese per la registrazione del presente atto sono interamente a carico del concessionario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la Navigazione Marittima e nelle leggi speciali.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal Concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma. Via G.B. Martini 3

Civitavecchia, 28.05.2000




IL CONCESSIONARIO

INTERPOWER
PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica



I TESTIMONI



REGISTRATO A CIVITAVECCHIA	
IL 13-06-2000	AL N. 3
VOL. 1762	MOD.
ESATTE LIRE 210000
F.to	IL DIRETTORE DR. V. SIRTORO

N. ³⁸ del Registro
delle concessioni Anno 2000



N. ²⁶⁸⁴ del Repertorio

AUTORITA' PORTUALE

DI

CIVITAVECCHIA

- ❖ VISTA l'istanza presentata dall'ENEL spa in data 23.09.1999;
- ❖ VISTA la comunicazione dell'ENEL in data 17.11.1999;
- ❖ VISTO l'atto Notaio Atlante di rep.n.8563 del 01.10.1999;
- ❖ VISTO la precedente licenza di concessione n.22/99 scadhita il 31.12.99;
- ❖ VISTO l'art. 8 lettera h della legge n.84 del 28.1.94;
- ❖ VISTO il D.M. del 6 Aprile 1994;
- ❖ VISTA la delibera del Comitato Portuale n.90 del 22.12.1999;

CONCEDE

All'INTERPOWER Spa C.F.05848381009;

di occupare un'area demaniale; situata nella circoscrizione dell'Autorità Portuale e precisamente in località Torre Valdaliga Sud di mq.80; con lo scopo di mantenere n.2 baracche per deposito materiali e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di £.1.200.000 (unmilione duecentomila)=euro 620. Questa concessione che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi dodici...dal 01/01/2000 al...31/12/2000. La presente licenza è subordinata oltre che alla normativa in materia doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni: 1) A pena di decadenza, il Concessionario non può eccedere né variare i limiti delle aree in concessione; non può eseguire opere e né variare


quelle esistenti senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può cedere a terzi, a qualunque titolo, l'area in concessione, neppure in parte, né destinarla ad uso diverso da quello dedotto in concessione, né in alcun modo sostituire altri a sé nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Autorità Portuale; non può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. 2) L'Autorità Portuale ha facoltà di revocare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, dandone idoneo preavviso al Concessionario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti a seguito di decadenza nei casi previsti dalla presente licenza e dalle norme di legge il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo di tempo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, comunque, ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale il cui concessionario fosse incorso. 3) Nei casi di scadenza decadenza o revoca della concessione le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. 4) Il concessionario, per l'esercizio delle attività dedotte in concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, eventualmente occorrenti, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo connesso e conseguente. 5) Il concessionario si impegna a lasciare libero sia di giorno che di notte l'accesso all'area in concessione e ai manufatti insistenti su di essa agli Ufficiali e Sottufficiali delle Capitanerie di Porto nonché ai funzionari e agenti dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. 6) L'Autorità concedente non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale restando il Concessionario tenuto ad assumere tutte le misure atte ad

assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo la constatazione dei danni subiti e a ripristinare o sostituire le opere danneggiate. 7) Il concessionario dichiara di manlevare e rendere indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque, per qualsiasi motivo, in dipendenza della presente concessione. 8) Il concessionario si obbliga ad assicurare, a richiesta dell'Autorità concedente, i manufatti demaniali avuti in concessione. L'assicurazione, che deve essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, deve coprire i rischi del fulmine e dell'incendio. 9) Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dei manufatti di pertinenza del demanio marittimo. 10) Alla scadenza della concessione qualora la medesima non venga rinnovata il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Amministrazione i manufatti di pertinenza del demanio in ottimo stato con l'obbligo di provvedere su semplice richiesta dell'Autorità concedente ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendano necessari a giudizio dell'Amministrazione. In difetto di ottemperanza si procederà d'ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente fatta salva ogni eventuale responsabilità di carattere amministrativo e penale. 11) Il concessionario si impegna a costituire, entro 15 giorni dal presente atto, una cauzione di misura pari al canone dovuto a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto. Il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso a che l'Autorità concedente prelevi, qualora necessario per qualsiasi motivo in dipendenza degli obblighi relativi alla presente concessione, somme o titoli, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, dalla cauzione suddetta, impegnandosi inoltre a reintegrare il deposito nell'originale ammontare entro 15 giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità concedente; 12) Il concessionario dovrà presentare istanza in carta legale per il rinnovo della concessione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del presente provvedimento. In difetto il giorno successivo a quello di scadenza si provvederà al rilevamento ed alla contestazione al Concessionario, o ai

suoi aventi causa di ogni eventuale abusiva occupazione. 13) Le ingiunzioni, intimazioni e comunicazioni scritte dall'Autorità Portuale al Concessionario emesse in relazione alla presente concessione, verranno notificate al domicilio eletto dal Concessionario; in caso di irreperibilità di questo, terrà luogo della notifica la affissione, per la durata di dieci giorni, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia. 14) Le spese per la registrazione del presente atto sono interamente a carico del concessionario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la Navigazione Marittima e nelle leggi speciali.


La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal Concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, Via G.B. Martini 3

Civitavecchia, 23.05.2000




IL CONCESSIONARIO

INTERPOWER
PAOLO BEDUSCHI
Responsabile Area Tecnica



I TESTIMONI



REGISTRATO A CIVITAVECCHIA	
IL	13.05.2000 AL N. 1763
VOL. 3	MOD. _____
ESATTE LIRE	210.000
F.10	IL DIRETTORE Dr. V. SMORTO